

(N. 1229-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 1^o marzo 1956*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 luglio 1957 (V. Stampato n. 2105)*

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 SETTEMBRE 1957

Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi che si rendessero necessari per facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche del Comune.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.